

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3308

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MOSCATELLI

Annunziata il 21 novembre 1957

Istituzione dell'Opera per la valorizzazione delle Valli Ossolane

ONOREVOLI COLLEGHI! — La regione delle Valli Ossolane è ripartita amministrativamente in trentacinque comuni, la cui estensione territoriale complessiva è di ettari 157.857 e la cui popolazione stabile ammonta a 70.000 unità. È una regione montana, che fonda la sua economia sulla ragguardevole concentrazione industriale verificatasi nella Valle del Toce, mentre nelle vallate limitrofe non si rintracciano altro che forme primitive d'agricoltura, affiancate da scarse attività commerciali e artigianali. Una regione povera, quindi, la cui crisi ormai endemica conduce ad un sistematico spopolamento di quasi tutti i comuni.

Per eliminare o quantomeno attenuare questa crisi occorre assumere in luogo iniziative concrete, aderenti alle necessità peculiari della zona, e capaci di ovviare a talune persistenti dimenticanze dell'autorità centrale che sinora alle Valli Ossolane ha dedicato scarsa attenzione e che non ha mai affrontato in modo organico il problema del loro risanamento economico. Perciò la presente proposta di legge contempla l'istituzione di un apposito Ente, giuridicamente abilitato ad adottare tutte le misure idonee a rin vigorire l'economia ossolana nei tre settori che si prospettano maggiormente suscettibili di sviluppo: turismo, agricoltura, industria.

Nel campo turistico, più che di sviluppo sarebbe opportuno parlare di avviamento perché, allo stato attuale, ben misera è la condizione specifica dell'Ossola. Anche i centri

di qualche rinomanza, come Santa Maria Maggiore, Macugnana, Bognanco, richiedono un impulso nuovo che porti allo sfruttamento di attrattive naturali già note. Ma le stesse attrattive si presentano ovunque nelle Valli Ossolane ed appare assurdo, a chi conosce i luoghi, che posizioni tanto pittoresche siano disertate dal turista in quanto sprovviste totalmente, o quasi, d'una qualsiasi attrezzatura ricettiva. Perché la causa del mancato sviluppo turistico nell'Ossola è tutta qui: nell'inadeguatezza degli impianti. Ed è una causa che può essere eliminata mediante opportuni investimenti di capitale dai quali lo Stato medesimo trarrebbe entro breve tempo ampio compenso, poiché è chiaro che un territorio valorizzato apre larghe prospettive d'incremento anche per le entrate dello Stato attraverso le imposte. Sinora le attrattive naturali dell'Ossola non hanno mai trovato una proficua valorizzazione, ed anzi si è dato il caso inverso, che siano state cioè menomate a vantaggio d'altri interessi, non certo di carattere pubblico. Mi riferisco, a titolo d'esempio, al caso — già reso noto in sede parlamentare — della cascata della Frua in Val Formazza: le acque che alimentavano un tempo la famosa cascata, una delle più belle d'Europa, sono state completamente deviate per consentirne lo sfruttamento nelle centrali elettriche della « Edison », sino a provocare il totale prosciugamento della cascata stessa. In base ad un preciso obbligo, però, il monopolio elettrico

avrebbe dovuto immettere nella cascata, in determinati periodi dell'anno, un quantitativo d'acqua pari a otto milioni di metri cubi.

Talvolta l'erogazione è avvenuta, ma solo per un terzo o poco più del quantitativo fissato, e non è questa la sede per conteggiare i profitti realizzati dal monopolio in conseguenza della mancata erogazione di qualcosa come cinque milioni di metri cubi d'acqua ogni anno. Malgrado le reiterate proteste dell'Amministrazione comunale di Formazza — e malgrado l'esistenza d'una precisa norma costituzionale in materia di tutela del paesaggio — non risulta che il Governo sia mai intervenuto. Ed è questo il punto a cui si voleva giungere mediante l'emplificazione qui assunta: non solo finora sono mancati provvedimenti a favore d'una zona notoriamente dotata d'attrattive turistiche, ma è mancato anche quel minimo di interessamento che sarebbe bastato ad impedire la completa estinzione d'una risorsa naturale di non trascurabile pregio.

Alla valorizzazione delle attrattive naturali dell'Ossola dovrà provvedere — secondo la presente proposta di legge — l'istituenda Opera, promuovendo e incrementando la costruzione di appropriati nuclei edilizi, e provvedendo inoltre ad una congrua sistemazione della rete stradale. A questo proposito va detto che, oltre alla strada del Sempione, ben poche sono le altre vie di comunicazione che non richiedano urgenti migliorie.

Sempre in merito all'incremento del turismo, l'articolo 2 attribuisce all'Ente lo scopo di provvedere alle opere ed in genere a tutti gli adempimenti che per legge sono di competenza delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo; ed il successivo articolo 3 contempla la concessione a tutti i comuni ossolani del riconoscimento di stazione di cura, soggiorno e turismo. Il regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, prevede che tale qualifica e la conseguente istituzione delle relative aziende autonome, compete alle località la cui economia sia condizionata dal concorso di forestieri, e che ovviamente posseggano idonee attrattive naturali. Non v'è dubbio quindi che tutti i comuni delle Valli Ossolane presentino i requisiti richiesti, anche se finora ben pochi tra essi hanno ottenuto il riconoscimento di legge.

Ma sarebbe al momento inopportuna la concessione della qualifica di stazione di cura, soggiorno e turismo ai singoli comuni, perché il sorgere di altrettante Aziende autonome finirebbe per nuocere al più razionale e sollecito assetto turistico della zona. Al contrario,

l'attribuzione all'Opera della competenza per gli adempimenti devoluti dalle disposizioni vigenti alle Aziende autonome, determinerà un indirizzo unitario più rispondente alle necessità che emergono dalla situazione in atto. Né questo riconoscimento collettivo è in contrasto col disposto della legge sopracitata che l'articolo 5 prevede, anzi, l'eventualità di attribuire la qualifica di stazione di cura, soggiorno e turismo a gruppi di comuni. Altro scopo dell'Ente consiste nella redazione e nel coordinamento dei piani regolatori degli abitati. Con ciò, l'Opera non si sostituirà in alcun modo alle Amministrazioni comunali, ma contribuirà anzi a metterle in grado di superare quelle difficoltà d'ordine tecnico che spesso le intralciano nell'attuazione di questo compito. E nello stesso tempo potrà coordinare le iniziative locali in materia, in modo da volgerle tutte al conseguimento dell'interesse comune.

Nel settore agricolo, le Valli Ossolane presentano tutte gli aspetti negativi che si riscontrano un po' dovunque nelle regioni montane: i terreni sono poveri e di scarsa capacità produttiva, in quanto sprovvisti di elementi fertilizzanti; i sistemi culturali sono antiquati; la proprietà è eccessivamente frazionata, col conseguente frazionamento della produzione non sostenuta da forme di vendita collettiva — ad esempio a mezzo di cooperative — il che impedisce lo smercio dei prodotti a prezzi sufficientemente remunerativi. Inoltre la cattiva viabilità impone forti spese di trasporto che rendono antieconomica la produzione agricola locale.

Peraltro la popolazione agricola rappresenta ancora il 40 per cento circa della popolazione attiva, ma questa percentuale è destinata ad abbassarsi poiché in tutti i comuni montani è in atto il fenomeno dello spopolamento. Per arrestare questo fenomeno non sono valse — com'era prevedibile — le leggi a favore della montagna, leggi che, malgrado l'apparenza, non mirano affatto a porvi rimedio, ma anzi partono dal non confessato presupposto che l'esodo delle popolazioni montane è un male necessario e inevitabile. Sappiamo tutti quali interessi si nascondono dietro questa concezione volutamente erronea, né è il caso di ripetere in questa occasione gli argomenti già addotti a suo tempo per dimostrarne la tendenziosa falsità. È opportuno invece constatare che le inadeguate leggi vigenti hanno trovato scarsa applicazione, ragion per cui la presente proposta di legge persegue quantomeno il fine di rendere operanti le disposizioni già sancite in materia.

Perciò all'Opera per la valorizzazione delle Valli Ossolane deve essere riconosciuta la qualità di Ente di bonifica montana, mentre il territorio di cui trattasi deve essere classificato comprensorio di bonifica, come previsto dall'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991. Quindi l'opera dovrà studiare ed attuare tutta una serie d'iniziativa, fra cui quelle enunciate nella sommaria elencazione seguente:

a) sviluppo della rete stradale, non soltanto riguardo ai collegamenti del fondo valle, ma anche a quelli con le frazioni sparse i valichi, gli alpeggi;

b) miglioramento degli impianti irrigui locali, degli acquedotti per usi igienici e domestici, delle fognature, degli impianti di teleferiche;

c) assistenza tecnica e finanziaria ai montanari, per la costruzione ed il riassetto dei loro impianti rurali (case coloniche, stalle razionali, ecc.), e per il miglioramento della produttività dei loro terreni adibiti a seminativo, a prato ed a pascolo, per la rigenerazione dei loro boschi deteriorati, per lo sviluppo della montagna;

d) istituzione di forme associative per l'acquisto e la vendita dei prodotti, per l'irrigazione, per la lavorazione del latte, ecc.;

e) costruzione di edifici d'interesse collettivo;

f) costruzione di campi sperimentali ed aziende modello.

Una tal serie di provvidenze contribuirebbe non solo al risanamento della economia montana, ma anche a ridurre la disoccupazione che nella zona investe il 7 od 8 per cento della popolazione residente. E la preoccupante percentuale si riferisce solo al numero dei disoccupati presenti nel territorio, senza tener conto di quanti, per assoluta mancanza di lavoro, sono stati costretti ad emigrare, o di coloro che si recano quotidianamente in Svizzera a prestare la loro opera in condizioni d'assoluta inferiorità rispetto ai lavoratori svizzeri, senza alcuna protezione sindacale, ed in completa balla d'un padronato esoso che approfitta della situazione per corrispondere bassi salari mentre esige orari di lavoro che non sono più ammessi neppure in Italia. Chiunque viva nell'Ossola, ben conosce il dramma dei nostri lavoratori costretti a varcare la frontiera ed a soggiacere al più intenso sfruttamento in quella nazione che — come scrisse quarant'anni or sono qualcuno che se ne intendeva — esercita il suo colonialismo sulla mano d'opera straniera.

La disoccupazione s'estende anche e prattutto nel settore industriale, per un complesso di cause tra le quali possiamo annoverare le seguenti: il mancato ammodernamento degli impianti in numerose aziende che hanno preferito ridurre la produzione e addirittura chiudere, piuttosto che investire capitali nuovi macchinari; revisione dei criteri di lavorazione in talune industrie, naturalmente a profitto degli industriali, e conseguente riduzione della mano d'opera impiegata; costo mismo esterno (macchine affidate a domicilio all'operaio) ed interno (appalto di lavori terzi fuori dell'ambito della fabbrica) e trambi nocivi al riassorbimento di nuova unità lavorative; concentrazione di alcune aziende appartenenti a grandi complessi multinazionali, con trasferimento altrove macchinari e della produzione; ed altre ancora. È chiaro che se le condizioni dell'agricoltura potessero migliorare, sia per quanto riguarda il trattamento economico mutualistico, assistenziale e previdenziale ai lavoratori, sia per quanto concerne lo stato di estrema arretratezza degli impianti rurali, diminuirebbero anche la disoccupazione industriale grazie alla riduzione dell'esodo dei giovani della montagna verso i centri urbani.

Ma resterebbe pur sempre un'aliquota disoccupati, per le cause su accennate, il cui assorbimento non è possibile altro che mediante l'incremento dell'industria in ogni suo ramo. L'attività industriale nell'Ossola si esplica in svariati campi, tutti suscettibili di sviluppo. Basterà in questa sede accennare a due settori che rivestono particolare importanza, il settore tessile e quello edilizio. Il settore tessile attraversa un periodo di crisi profonda alla cui origine stanno precarie responsabilità padronali, tolte le quali non sarebbe difficile provocare una ripresa portata sufficiente a ridare vita ad una industria che nell'Ossola possiede tradizioni antiche ed in altri tempi fu prospera. Il settore edilizio appare particolarmente favorito dall'attuale congiuntura: la necessità di costruire migliaia di alloggi, di ricostruire e riattivare almeno l'80 per cento degli impianti rurali, offre ampie possibilità di lavoro con beneficio anche per altre industrie (meccanica, laterizi, ecc.). Anche il settore dell'industria elettrica richiede un maggiore sviluppo per far fronte al sempre crescente fabbisogno. Questo sviluppo potrebbe contribuire all'alleggerimento della disoccupazione, ma deve essere promosso secondo criteri completamente diversi da quelli seguiti finora. La politica di spoliazione del mon-

polio idroelettrico, infatti, per il momento consegue i suoi risultati più vistosi soprattutto a danno dell'economia agricola ed anche, come s'è detto, del turismo. Non v'è nessuno che non sia favorevole allo sviluppo degli impianti idroelettrici nelle zone montane, a patto però ch'esso venga realizzato ad opera dello Stato, il quale ha il dovere di conciliare i vari interessi, e d'impedire che il monopolio elettrico calpesti impunemente i diritti della popolazione montana. È su questo presupposto che deve fondarsi la realizzazione di taluni lavori già progettati, quali il Bacino del Piano di Veglia, la Centrale di Preglia, il sistema idroelettrico della Valle Antigorio.

E l'Opera per la valorizzazione delle Valli Ossolane potrà svolgere una proficua azione anche in questo senso, tutelando l'interesse generale e conciliandolo con quello specifico al progresso industriale nel campo dell'energia elettrica.

Al finanziamento dell'Opera, secondo l'articolo 4 della presente proposta di legge, si provvede anzitutto con la quota dell'imposta di soggiorno spettante alle Aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo. È previsto inoltre un contributo dello Stato, stabilito nella somma di lire 20 milioni annui, oltre naturalmente ai contributi previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, relativa ai provvedimenti a favore dei territori montani.

La proposta di legge prevede inoltre contributi volontari della provincia, dell'Ente provinciale per il turismo, dei comuni, nonché contributi obbligatori a carico delle società ed imprese industriali e commerciali della zona. È persino superfluo chiarire che i benefici derivanti dalla valorizzazione delle Valli Ossolane si ripercuoteranno con immediatezza sull'industria e sul commercio locali, sui quali incombe pertanto l'obbligo di contribuire a detta valorizzazione. La misura del contributo potrà venire stabilita in accordo con le organizzazioni di categoria interessate.

Alla gestione dell'Opera provvede un Consiglio d'amministrazione di cui fanno parte anzitutto i sindaci dei comuni ossolani, non-

ché un rappresentante della Amministrazione provinciale. La presenza dei sindaci corrisponde all'ovvia considerazione che, dovendo l'Opera occuparsi di problemi locali, non può prescindere dalla necessità di valersi della collaborazione dei più qualificati rappresentanti degli Enti locali.

Al consiglio partecipano inoltre sei rappresentanti delle categorie dei lavoratori, designati dalle organizzazioni di categoria, nonché tre rappresentanti degli imprenditori industriali, commerciali e agricoli, anch'essi designati dalle rispettive organizzazioni. Anche queste presenze appaiono indispensabili non solo per assicurare una struttura democratica all'Ente, ma perché non è nemmeno pensabile una valorizzazione della zona senza il costruttivo apporto delle categorie più interessate.

Completa infine il Consiglio un rappresentante dell'Ente provinciale per il Turismo.

Al Consiglio è demandata l'elezione dei suoi organi esecutivi e del Collegio dei revisori dei conti, mentre il funzionamento dell'Opera è previsto mediante l'impiego di personale comandato dipendente dai comuni o da altri Enti pubblici della zona.

Infine, la durata dell'Ente è stabilita in venti anni, dopo di che il suo patrimonio sarà trasferito agli Enti locali interessati.

* * *

Sono state sinora adottate le ragioni di carattere economico e sociale che ispirano la presente proposta di legge. Ma esistono anche altre ragioni che devono indurre il Parlamento e il Governo a rivolgere l'attenzione verso le Vallate Ossolane ed a favorirne con ogni mezzo la ripresa economica. V'è un debito di riconoscenza che il Paese deve ancora pagare a queste terre povere di risorse materiali, ma ricche di un patrimonio d'eroismo accumulato a prezzo di sangue durante la Resistenza. Nell'esaminare questa legge, il Parlamento e il Governo non dimentichino che alla Val d'Ossola sono legate le pagine più gloriose della nostra storia recente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'Ente autonomo per la valorizzazione delle Valli Ossolane, con sede in Domodossola.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 2.

L'Ente provvede ai seguenti scopi:

a) alla valorizzazione delle risorse naturali della Val d'Ossola propriamente detta e delle vallate limitrofe: Valle Anzasca, Valle Antrona, Valle Bognanco, Val Divedro, Valle Antigorio, Val Formazza, Val Vigezzo;

b) al miglioramento della attrezzatura turistica della zona, promuovendo ed incrementando la costruzione, nelle località climatiche e turistiche più adatte, di nuovi nuclei edilizi, alberghi, pensioni, altri edifici, ed opere che al detto scopo possono concorrere;

c) alla redazione e coordinamento di piani regolatori degli abitati ed alla costruzione e sistemazione di strade;

d) alle opere e in genere a tutti gli adempimenti che in virtù del regio decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge 1° luglio 1926, n. 1380, e delle successive modificazioni, sono di competenza delle Aziende autonome delle stazioni di soggiorno, cura e turismo;

e) a tutti gli adempimenti dei provvedimenti a favore dei territori montani, previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991;

f) allo sviluppo industriale della zona.

ART. 3.

All'intero territorio delle vallate ossolane sono riconosciute, a tutti gli effetti del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge con la legge 1° luglio 1926, n. 1380, e della legge 29 gennaio 1934, n. 321, le caratteristiche di stazione di cura, soggiorno e turismo.

Il territorio comprende i seguenti comuni: Antrona, Schieranco, Anzola d'Ossola, Baceno, Bannio-Anzino, Beura-Cardena, Bognanco, Calasca, Castiglione, Ceppo-Morelli, Craveggia, Crevola d'Ossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Mergozzo, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premia, Premosello, Re, Santa

Maria Maggiore, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone San Carlo, Varzo, Villadossola, Vogogna.

ART. 4.

È devoluta all'Ente la quota dell'imposta di soggiorno spettante alle Aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo a termine dell'articolo 7 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739. L'Ente provvede inoltre ai suoi scopi:

a) con il contributo dello Stato di cui all'articolo 5;

b) con i contributi a favore dei territori montani previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991;

c) con contributi volontari della provincia di Novara, dell'Ente provinciale per il turismo, dei comuni di cui all'articolo 3;

d) con i contributi volontari delle società ed imprese industriali e commerciali della zona;

e) con i contributi di miglioria a carico di privati proprietari di beni immobili comunque avvantaggiati da opere di pubblica utilità compiute dall'Ente;

f) con i proventi delle attività e dei servizi direttamente esercitati;

g) con ogni altro contributo assegnato a qualsiasi titolo da enti, associazioni e privati.

ART. 5.

All'Ente sarà corrisposto un contributo annuo dello Stato di lire 20.000.000 a partire dall'esercizio 1957-58. Tale contributo sarà imputato al capitolo n. 499, della spesa del bilancio del Ministero del Tesoro per l'anno 1957-58.

ART. 6.

Sono organi dell'Ente: il Consiglio d'amministrazione, la Giunta esecutiva, il presidente.

ART. 7.

Il Consiglio d'amministrazione è composto:

a) di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Novara;

b) di un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara;

c) di un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo di Novara;

d) dei sindaci dei comuni delle Vallate Ossolane o di loro rappresentanti permanenti;

e) di sei rappresentanti delle categorie dei lavoratori, designati dalle organizzazioni di categoria esistenti.

I membri del Consiglio d'amministrazione debbono essere residenti nella zona, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

ART. 8.

Il Consiglio d'amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed un vicepresidente.

ART. 9.

La Giunta esecutiva è composta:

a) del presidente e del vicepresidente del Consiglio di amministrazione;

b) di cinque membri eletti dal Consiglio d'amministrazione nel proprio seno.

ART. 10.

Il Consiglio d'amministrazione procede alla nomina d'un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri effettivi e due supplenti. I revisori durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

ART. 11.

Il Consiglio d'amministrazione delibera lo statuto dell'Ente ed i regolamenti riguardanti l'amministrazione e la contabilità. Lo statuto ed i regolamenti predetti e le eventuali modificazioni sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e dell'industria e commercio.

ART. 12.

Al funzionamento dell'Ente si provvede con personale comandato dipendente dai comuni o da altri Enti pubblici della zona.

ART. 13.

L'approvazione dei progetti delle opere intraprese dall'Ente, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per le espropriazioni che si rendessero necessarie, si osservano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

ART. 14.

Con la cessazione dell'Ente. non oltre 20 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il suo patrimonio, le opere e gli impianti dei servizi pubblici saranno trasferiti ai comuni ed agli altri Enti della zona più direttamente interessati, secondo le modalità da stabilirsi, su proposta del Consiglio d'amministrazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e dell'industria e commercio.